

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 4/2025

Ai produttori interessati
Ai Centri di Assistenza Agricola:

CAA ACLI

caa-acli@legalmail.it

CAA AGRISERVIZI SRL

agriservizi.ribera@pec.it

CAA CAF AGRI S.R.L.

caacafagri@pec.caacafagri.com

Centro Autorizzato Nazionale Assistenza
Produttori Agricoli - SRL

canapa@icoa-pec.it

CAA CIA S.R.L.

amministrazionecaa-cia@legalmail.it

CAA COLDIRETTI SRL

caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

CAA CONFAGRICOLTURA - S.R.L.

segreteria.caa@pec.confagricoltura.it

CAA DEGLI AGRICOLTORI S.R.L.

caadegliagricoltori@legalmail.it

CAA FENAPI

Caa-fenapi@pec.it

CAA AIPO (INTESA)

caa.aipo@pec.it

CAA LIBERIAGRICOLTORI S.R.L.

caaliberiagricoltori@icoa-pec.it

CAA LIBERI PROFESSIONISTI S.R.L.

caaliberiprofessionisti@peccaaitalia.it

CAA UIPA (EX TUTELA E LAVORO)

caauipa@pec.it

CAA UNSIC S.R.L.

caaunsic@pec.it

CAA AIC SERVICE SRL

aicserviziassistenzaagricolasrl@legalmail.it

e, p.c.

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità
Alimentare e delle Foreste

aoo.piue@pec.masaf.gov.it

AGEA Coordinamento

protocollo@pec.agea.gov.it

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e
alimentari

agricoltura@pec.regione.sardegna.it

RTI LEONARDO SPA LORO SEDI

leonardo@pec.leonardo.com

ARGEA Sardegna

Direzione Generale

Servizi Territoriali

Loro sedi

Oggetto: VITIVINICOLO - Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2025/2026.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI UNIONALI	5
2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI	6
3. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI	9
4. PREMESSA	9
5. DEFINIZIONI	10
6. DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE - DRA - OPERAZIONI PROPEDEUTICHE	11
7. SOGGETTI BENEFICIARI	11
8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	12
8.1 Tipologie di domande e termini di presentazione	12
9. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN	13
9.1 Modalità di compilazione e trasmissione delle domande	14
9.2 Domande in proprio (utenti qualificati) - comunicazione tramite accesso al portale	14
9.3 Segnalazioni	15
10. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	15
11. TRASMISSIONE DELLE DOMANDE ALL'ARGEA	16
12. CONTROLLI DI RICEVIBILITÀ	16
13. CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ	17
13.1 Controllo tecnico-amministrativo	17
14. GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E COMUNICAZIONE ESITI AMMISSIBILITÀ E FINANZIABILITÀ	17
15. PRESENTAZIONE DI RICORSO	18
16. DOMANDA DI VARIANTE	18
16.1 Iter istruttorio domande di variante del beneficiario.....	18
17. MODIFICHE MINORI	19
18. COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	20
19. SUBENTRO PER DECESSO DELL'INTESTATARIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	21
20. DOMANDE DI SOSTEGNO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA	22
20.1 Attestazione inizio lavori.....	22
20.2 Garanzie fideiussorie ed enti garanti	22
21. RINUNCIA ALL'AIUTO	23
22. REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE	23
23. DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO	23
23.1 Presentazione domanda	23
23.2 Verifica delle opere realizzate	24
23.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione	24
23.4 Vincoli amministrativi nella fatturazione relative alle spese.....	25
24. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE	25
24.1 Domanda di sostegno/di modifica	25
24.2 Domanda di variante di beneficiario - con pagamento anticipato	26
24.3 Domanda di saldo	26
25. VERIFICA DELLE AZIONI EFFETTUATE	26
26. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE	27
27. VERIFICA DEL CONTRIBUTO FINANZIATO E DELLA CONGRUITÀ CON LA TABELLA STANDARD DEI COSTI UNITARI	27
28. DEFINIZIONE IMPORTO E RECUPERI E PENALITÀ	27
29. SVINCOLO DELLE POLIZZE	28
30. CONTROLLI EX-POST - MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI	28
31. CONDIZIONALITÀ	29
32. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	29
33. ACCESSO AGLI ATTI	31
34. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	31
35. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	32
36. MODALITÀ DI PAGAMENTO	32
37. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	32
38. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS	33
39. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE	33

40. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	33
41. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI	34
42. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	34

1. RIFERIMENTI NORMATIVI UNIONALI

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58 comma 1 lettera a)
- **Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- **Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021** che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- **Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- **Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 04 maggio 2022**, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- **Regolamento delegato (UE) 2022/2566 della Commissione del 13 ottobre 2022** che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022** che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022**, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- **Regolamento delegato (UE) n.2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022**, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE)2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532 della Commissione del 17 ottobre 2022**, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010, e i regolamenti di esecuzione (UE) 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- **Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012** che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009.
- **Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016**, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
- **Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i.**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo
- **Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE** del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** e s.m.i. recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- **D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228** e s.m.i. recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";
- **D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165** e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38;
- **D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82** e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- **Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262** - "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- **Legge 6 aprile 2007, n. 46** - "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali";
- **Decreto 11 marzo 2008** del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;

- **D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11** e s.m.i. - “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
- **Legge 13 agosto 2010, n. 136** e s.m.i. recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- **D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.** “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- **D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218** - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- **D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 e s.m.i.** recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- **D.P.C.M. 22 luglio 2011**, recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- **Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5** - “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- **Legge 6 novembre 2012, n. 190** e s.m.i. - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** e s.m.i. recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
- **D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33**, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- **DM 30 giugno 2020 n. 6899** relativo a “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020
- **Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole 15 maggio 2017 n. 1967** - Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE)n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole Prot. N. 162 del 12 gennaio 2015** - Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza di AGEA;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2022 n. 93849** e s.m.i. relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173** recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- **Decreto Dipartimentale del MASAF n. 659723 del 13/12/2024** - "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026”;

- **DM 19 dicembre 2022 n. 649010** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **DM 02 dicembre 2024 n. 635206** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- **Decreto del MASAF del 4 agosto 2023, n. 410748** relativo a Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori;
- **D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42**, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- **DM MASAF n. 166258 del 10/04/2024**, recante modifica all'articolo 1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 400046 del 28 luglio 2023;
- **Piano Strategico Nazionale** approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;
- **Circolare AGEA Coordinamento n. 20042 del 17 marzo 2023** e s.m.i. - Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Istruzioni O.P. AGEA N. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010** - Procedura delle garanzie informatizzate;
- **Istruzioni O.P. AGEA N. 31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014** - Modalità di pagamento degli aiuti a carico del Feaga e del Feasr.
- **Circolare AGEA n. 67143 del 12 settembre 2023** disciplina il fascicolo aziendale che costituisce la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per i Fondi FEAGA e FEASR, per aiuti nazionali e regionali in materia agricola, nonché per il rilascio di attestazioni e iscrizioni ad albi in ambito agricolo;
- **Istruzioni O.P. AGEA N. 32 prot. ORPUM n. 56374 del 06/07/2017** - Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013
- **Istruzioni O.P. AGEA N 41 del 09/10/2017 e s.m.i.** OCM VINO - Attuazione DD 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2016/1149 e 2016/1150 – art. 21 - della Commissione UE per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.
- **Circolare di Coordinamento n. 1090 del 9 gennaio 2025 VITIVINICOLO** - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
- **Decreto ministeriale 24 ottobre 2024 n. 563749** relativo a Modifiche al decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a "Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120" - Disposizioni urgenti;

- **Nota DG AGRI Ares (2023) 2035498 del 21 Marzo 2023** "Wine sectoral interventions Irrigation of vineyards Article 58(1) of Regulation (EU) 2021/2115";
- **Metodologia costi semplificati** per l'intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti" giugno 2024 certificata dal CREA con propria nota n. 49723 del 4 giugno 2024;
- **Note DG AGRI Ares (2024) 3510394 del 15 Maggio 2024 e 8096124 del 14 Novembre 2024** su applicazione dell'articolo 11 del Reg. 2022/126 alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- **DECRETO DIRETTORIALE MIPAAF n. 9242481 del 15.10.2020** avente ad oggetto: riconoscimento dell'ARGEA - Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura quale Organismo pagatore per la regione autonoma della Sardegna.
- **DECRETO DIRETTORIALE MASAF n. 553205 del 06.10.2023** avente ad oggetto: conferma riconoscimento organismo pagatore ARGEA Sardegna per i pagamenti relativi ai regimi di spesa FEAGA SIGC, FEASR SIGC e non SIGC, in base alle disposizioni ora previste dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021.
- **DECRETO DIRETTORIALE MASAF n. 539615 del 14.10.2024** avente ad oggetto: decreto di estensione del riconoscimento di organismo pagatore dell'ARGEA alla gestione e al controllo nella Regione Sardegna delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), relative alle misure e agli interventi settoriali non gestiti nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo, istituito ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116 (misure FEAGA non SIGC).

3. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

- **Delibera della Giunta Regionale del 28 febbraio 2023, n. 7/18** Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Programmazione 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021 /2115. D.M. 16 dicembre 2022, n. 646643 con la quale sono definiti i parametri e le specifiche tecniche richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per l'applicazione in Sardegna dell'intervento settoriale in questione;
- **Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3 Prot. Uscita N. 319 del 29 gennaio 2025** avente per oggetto: Reg. (UE) n. 1308/2013 - Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano strategico nazionale 2023/2027. Intervento settoriale "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti". Atto d'indirizzo a decorrere dall'annualità 2025/2026.

4. PREMESSA

Le presenti istruzioni definiscono, per la campagna 2025/2026, le modalità operative per l'accesso al sostegno previsto dall'intervento della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti di cui di cui all'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 all'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115.

L'applicazione di tale regime è definita dal Decreto Ministeriale di attuazione **n.635206 del 02 dicembre 2024** e s.m.i.

Ai sensi del Decreto Ministeriale **n. 400046 del 28 luglio 2023** le domande devono essere basate sul nuovo schedario vitivinicolo grafico.

Il Decreto Ministeriale **n. 563749 del 24 ottobre 2024** stabilisce che qualora lo schedario grafico non sia completato, le Regioni possano optare per la presentazione delle domande basate sullo schedario vitivinicolo alfanumerico.

La Regione Sardegna ha deciso di basare le domande sullo schedario vitivinicolo alfanumerico.

La casella di posta elettronica certificata (PEC) di ARGEA a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente argea@pec.agenziaargea.it

5. DEFINIZIONI

- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto (beneficiario);
- **ARGEA:** l'Organismo Pagatore ARGEA con sede legale in Via Cagliari, 276 - 09170 - Oristano;
- **Assessorato dell'Agricoltura:** Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna competente per la predisposizione delle Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA);
- **Servizi Territoriali:** Uffici ARGEA competenti per territorio;
- **Particella Viticola:** rappresenta spazialmente il vigneto ed è caratterizzata da una precisa superficie vitata calcolata con strumenti geo-spaziali;
- **Unità Vitata:** Porzione di parcella vitata omogenea per caratteristiche tecniche ed agronomiche (sesto di impianto, forma di allevamento, data di impianto, varietà) e per idoneità produttiva;
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C
- **SIAN** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **GIS:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del DM 93849 del 28 febbraio 2022 e s.s.mm.ii.;
- **Disposizione regionale di attuazione - DRA:** atto regionale che disciplina l'applicazione dell'intervento settoriale di ristrutturazione e riconversione vigneti.
- **Giorni:** in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono da calendario; se la scadenza cade in una giornata festiva o di domenica, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
- **Operazione:** azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr articolo 1 comma 3 del regolamento delegato).
- **Attività:** elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti - cfr regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv);

- **Azioni:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);
- **Vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell'art. 5;
- **Vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 e riconosciuti ai sensi dell'art. 5;
- **Viticultura eroica:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;
- **Varianti:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione
- **Modifiche minori:** tutte le modifiche per le quali non è prevista una autorizzazione preventiva della Regione\P.A. territorialmente competente.
- **Presentazione domanda:** rilascio informatico, di qualsiasi tipo di domanda\variante\comunicazione, attraverso gli applicativi messi a disposizione dal portale SIAN e conseguente rilascio di ricevuta protocollata.
- **TSCU:** tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificato dal CREA, consultabili al link: "<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>"

6. DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE (DRA), OPERAZIONI PROPEDEUTICHE

Ai sensi del Decreto Ministeriale, di attuazione dell'intervento settoriale, n. 635206 del 02 dicembre 2024, la Regione Sardegna adotta gli atti necessari per l'applicazione dell'intervento settoriale in oggetto e i parametri previsti dall'allegato 1 e 2 del DM.

L'ARGEA rende disponibili le procedure informatizzate sul portale SIAN al fine di consentire all'Assessorato dell'Agricoltura di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle DRA. L'operazione è propedeutica alla fase di presentazione delle domande tramite portale SIAN.

7. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari che possono accedere al sostegno sono:

- le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino,
- le persone fisiche e giuridiche che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento,

Il produttore che conduce i terreni oggetto del nuovo impianto con titolo di possesso diverso dalla proprietà dovrà acquisire il consenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento ed all'erogazione del contributo, secondo lo schema allegato n. 5;

È escluso dall'intervento settoriale l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016, punto 9.

Le autorizzazioni di reimpianto da utilizzare devono essere definite entro i termini della finanziabilità delle domande di sostegno.

8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti che intendono presentare la domanda di sostegno per la Ristrutturazione e Riconversione vigneti devono, in primo luogo, costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'articolo 9, paragrafo 3, del DM n. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia una tra le condizioni inderogabili ai fini della ammissibilità per l'accesso al sostegno degli interventi unionali, nazionali e regionali basato sulle superfici, e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

Gli usi del suolo saranno, quindi, recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

La domanda di sostegno, pertanto, è disposta in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i richiedenti dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che le stesse possano oggetto di richiesta contributo con la domanda di sostegno.

Sulla base della normativa nazionale le superfici a vigneto devono essere opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto, è necessario che tutte le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

L'ARGEA rende disponibili le informazioni contenute nel fascicolo aziendale all'Assessorato dell'Agricoltura.

8.1 Tipologie di domande e termini di presentazione

Le tipologie di domande previste sono:

- domanda di sostegno (con eventuale richiesta di anticipo);
- domanda di variante;
- domanda di pagamento di saldo.

Le domande di sostegno devono essere distinte a secondo delle attività da eseguire:

- a) Riconversione Varietale;
- b) Ristrutturazione.

In relazione a quanto previsto dalle DRA, il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda di sostegno, la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

- pagamento a collaudo dei lavori,
oppure,
- un pagamento in forma anticipata nel limite della percentuale stabilita dalle DRA sul totale del contributo ammesso a finanziamento (non oltre l'80% del contributo ammesso) previa presentazione di garanzia/cauzione, con successiva liquidazione del saldo al collaudo, al netto dell'anticipo.

Per le domande di sostegno è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *'Domanda iniziale'*
- *'Domanda di modifica'*, prevista solo per le domande di sostegno nel caso in cui vi sia la necessità di

modificare la domanda precedentemente rilasciata. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire. La domanda di modifica può essere presentata e rilasciata non oltre il termine ultimo previsto per la presentazione e rilascio delle domande di sostegno.

È, inoltre, prevista la possibilità di presentare **una domanda di variante** (come da successivo paragrafo 16) in caso di richiesta:

1. di variazione della modalità di erogazione del contributo (saldo a collaudo senza anticipo, oppure con anticipo e saldo residuo a collaudo);
2. di variazione del beneficiario in caso di subentro;
3. di variazione del crono programma.

L'Assessorato dell'Agricoltura può ridurre le suddette tipologie di varianti o anche non prevedere la possibilità di presentare varianti.

Le domande che fanno parte di progetti collettivi, se previsti dalle DRA, devono essere opportunamente identificate e raggruppate; ad esse si applicano i parametri previsti dalle DRA (superficie minima, priorità, etc.). In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo, deve presentare una domanda autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Termini di presentazione delle domande di sostegno e domande di pagamento di saldo

Il termine per la presentazione e rilascio informatico della domanda di sostegno all'ARGEA è fissato, per la campagna 2025/2026, ai sensi del D.M. n. 635206 del 2 dicembre 2024, al **31 marzo 2025**.

In base al cronoprogramma indicato nella domanda di sostegno, la domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata e rilasciata entro il **20 giugno 2026, oppure entro il 20 giugno 2027** - l'anno deve essere indicato nella domanda di sostegno e costituisce il cronoprogramma per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo).

Non sono ammesse domande di sostegno che prevedano il pagamento del saldo dopo il 15 ottobre 2027.

La domanda di modifica alla domanda di sostegno deve essere rilasciata, tramite gli applicativi sul portale SIAN, entro i termini di presentazione previsti per la domanda di sostegno, pertanto, per la campagna 2025/2026 entro e non oltre il **31 marzo 2025**.

Oltre i termini sopra indicati non possono essere rilasciate domande di sostegno e/o di modifica (**31 marzo 2025**) o domande di pagamento di saldo (**20 giugno dell'anno indicato nel cronoprogramma**).

Esclusivamente per le domande di pagamento saldo sarà possibile eseguire il rilascio entro il quinto giorno, da calendario, successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della domanda stessa. In tal caso, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e saranno rigettate.

Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni di reimpianto relative alla domanda di sostegno e rappresentano anche il termine di messa a dimora delle barbatelle,.

9. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

La compilazione ed il rilascio delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'ARGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande presentate con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura telematica resa disponibile, da parte dell'ARGEA, mediante il portale SIAN (www.sian.it).

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'ARGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la "fase del rilascio" la domanda si intende effettivamente presentata all'ARGEA (N.B.: la sola stampa della domanda rende la domanda non ricevibile).

9.1 Modalità di compilazione e trasmissione delle domande

Il richiedente, come sopra specificato, deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'ARGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'ARGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) per il tramite di un libero professionista, previo conferimento di un mandato dalla ditta ed autorizzato dall'Assessorato dell'Agricoltura;
- c) mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura "Gestione utenze" del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione Sardegna.

La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

In fase di compilazione della domanda di sostegno è necessario indicare:

- la descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse che rappresenta anche il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente riportato nella domanda di sostegno pena l'inammissibilità della stessa;
- La specifica delle autorizzazioni al reimpianto da utilizzare;

I soggetti di cui ai punti a), b) e c) hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata.

9.2 Domande in proprio (utenti qualificati) - comunicazione tramite accesso al portale

I soggetti che non si avvalgono dell'assistenza del CAA o del Libero Professionista possono presentare la domanda direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
2. SPID;

Coloro che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l'accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo Internet:

<http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard o inserito il token USB,

installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit.

Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure descritte nell'Allegato 4.

9.3 Segnalazioni

Con riferimento alle segnalazioni relative alle problematiche nell'ambito della gestione informatizzata dell'iter amministrativo delle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, al fine di agevolare tutti gli attori del sistema di assistenza, si ritiene opportuno chiarire le relative procedure di interlocuzione alle quali, conseguentemente, è necessario attenersi.

In particolare:

1. Le segnalazioni inoltrate al servizio help-desk non possono essere riferite a quesiti normativi e relative interpretazioni: tale canale è infatti riservato alla segnalazione di problematiche strettamente connesse al funzionamento degli applicativi.
2. Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail helpdesk@l3-sian.it, inserendo in copia conoscenza l'indirizzo ARGEA ristrutturazionevigneti@agenziaargea.it
3. L'invio delle segnalazioni deve essere eseguito da caselle e-mail chiaramente riconducibili ai soggetti a), b) e c).
 - a. Nel caso in cui la segnalazione fosse inoltrata da Utente di tipo Qualificato o da Utente libero professionista, sarà necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità tale da permettere al servizio di assistenza di verificare la titolarità della richiesta informazioni o dati ritenuti in qualche modo sensibili.
4. L'oggetto della comunicazione deve contenere i riferimenti essenziali quali codice a barre domanda o polizza, CUAA e denominazione del soggetto interessato dall'atto amministrativo.
5. Nel corpo della segnalazione deve essere esplicitato chiaramente il problema rilevato o la richiesta di chiarimento.
6. Nel caso in cui la carenza o l'errore dati fosse rilevata all'interno dell'applicativo di ristrutturazione vigneti ma fosse riconducibile ad altro contesto logico applicativo (ad esempio non esclusivo conduzione terreni, Fascicolo aziendale), sarà necessario, in oggetto o nel testo, precisare questo aspetto così che il servizio assistenza possa correttamente ridirigere e velocizzare la segnalazione.
7. Allegare tutto ciò possa essere utile per agevolare l'individuazione del problema, es. screenshot di eventuali segnalazioni di errore.

10. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ARGEA a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: argea@pec.agenziaargea.it.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell' 6.

11. TRASMISSIONE DELLE DOMANDE ALL'ENTE ISTRUTTORE

Le domande di cui al punto 8.1, corredate da tutti i documenti previsti dalla DRA, vanno consegnate al Servizio Territoriale entro il termine massimo di **5 giorni** dalla data di rilascio della domanda a cura del CAA/Libero professionista/utente qualificato, **(salvo scadenza più restrittiva prevista dalle DRA) a cura del CCA/Libero Professionista/utente qualificato.**

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o Libero professionista abilitato dall'Assessorato dell'Agricoltura);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Relativamente ai progetti collettivi, tenuto conto che le domande dei singoli partecipanti possono essere presentate tramite CAA differenti e/o tecnici abilitati dall'Assessorato dell'Agricoltura, il Soggetto promotore del progetto collettivo, deve far pervenire all'Ente Istruttore, l'elenco dei richiedenti che partecipano al progetto collettivo, entro la data di presentazione della domanda sopra indicata. Tale elenco deve contenere la denominazione del soggetto promotore ed il relativo codice fiscale e deve consentire l'identificazione dei soggetti richiedenti facenti parte del progetto elencando i CUAA, le denominazioni dei soggetti richiedenti e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare. All'elenco devono essere allegati tutti gli eventuali ulteriori documenti previsti nella DRA.

In caso di trasmissione da parte dell'utente qualificato, i documenti da trasmettere devono essere in originale.

L'Assessorato dell'Agricoltura con proprio provvedimento può definire ulteriori istruzioni per la trasmissione delle domande in copia.

Per ciascun documento a corredo delle domande deve essere eseguito l'upload, (formato "*.pdf" con una dimensione massima di 10 Megabyte per ciascun file) all'interno dell'applicativo sul portale SIAN.

12. CONTROLLI DI RICEVIBILITÀ

Il Servizio Territoriale competente accerta la presentazione delle domande entro i termini di cui al paragrafo 8.1, la regolare sottoscrizione delle stesse e la presenza della documentazione allegata secondo quanto previsto nelle DRA ai fini dei controlli di ricevibilità.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Ciascuna scheda, stampata e firmata dal Funzionario istruttore, deve essere conservata agli atti a cura del Servizio Territoriale competente.

Per tutte le fasi istruttorie, a partire dalla ricevibilità, l'ARGEA rende disponibile l'esito dei controlli tramite l'applicazione di consultazione delle domande sul portale SIAN.

Il Servizio Territoriale competente provvede al completamento della ricevibilità delle domande entro 15 giorni dal termine massimo di trasmissione della documentazione.

13. CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ

Il Servizio Territoriale competente effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dal successivo punto 13.1 e dalle DRA.

13.1 Controllo tecnico-amministrativo

Il Funzionario istruttore, in sede di verifica, può chiedere chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa, rispetto a quanto previsto ed allegato alla domanda di sostegno, utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della stessa domanda.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

L'ARGEA seleziona, con criteri di casualità e/o di rischio, un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno istruite, per eseguire una revisione dei controlli di ammissibilità e di liquidabilità effettuati. L'esecuzione della revisione dovrà essere svolta da un funzionario diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

14. GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E COMUNICAZIONE ESITI AMMISSIBILITÀ E FINANZIABILITÀ

Il Servizio Territoriale competente provvede al completamento della fase di ammissibilità ed alla comunicazione degli esiti all'ARGEA (Servizio APC FEAGA/FEAMPA) in tempo utile per la definizione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili e delle domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse, che deve essere adottata entro il 15 novembre 2025, come previsto dal D.M. n. 635206 del 02/12/2024.

Il Servizio Territoriale competente, altresì, comunica agli interessati gli esiti negativi dell'istruttoria della domanda di sostegno.

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dei Servizi Territoriali.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria, si applicano i criteri di priorità espressi nelle DRA per il posizionamento nella graduatoria sulla base del punteggio attribuito alla domanda.

Il Servizio Territoriale competente comunica ai richiedenti, a mezzo PEC, entro 15 gg, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno. La comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori.

Nella comunicazione di finanziabilità dovrà essere riportata, oltre alle attività e alle relative autorizzazioni ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e della scadenza per l'utilizzo delle autorizzazioni al reimpianto.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga finanziata una superficie diversa da quella richiesta in domanda di sostegno dovrà essere allegata mappa, contestualmente alla domanda di saldo, dei vigneti da realizzare, conforme alla superficie finanziata.

Nel caso di eventuali assegnazioni di risorse finanziarie supplementari da parte del Ministero tali termini possono essere posticipati purché sia garantito il rispetto del termine ultimo per la presentazione degli elenchi di liquidazione stabilito al successivo punto 20.

15. PRESENTAZIONE DI RICORSO

I richiedenti possono presentare ricorso all'ARGEA, avverso i provvedimenti di concessione o di esclusione dal finanziamento, ai sensi del D.P.R. 24-11-1971 n. 1199.

16. DOMANDA DI VARIANTE

Le varianti devono essere presentate obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente paragrafo. Il beneficiario deve essere autorizzato Servizio Territoriale competente ad apportare modifiche rispetto a quanto inizialmente approvato. Le varianti non possono compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate e comunicate entro e non oltre i termini di seguito indicati.

Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale la domanda di sostegno è stata ammessa all'aiuto, in sintesi **non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.**

Le domande di variante possono essere presentate per le seguenti casistiche:

1. tipologia di erogazione della modalità del contributo (con richiesta di anticipo o senza anticipo);
2. variazione del beneficiario per subentro. Si precisa che tale tipologia non necessita di presenza di CFM/CE previste invece per il subentro per decesso di cui al punto 19;
3. Variante al crono programma.

Le modalità di presentazione delle domande di variante sono le medesime descritte al punto 9.1.

Inoltre, le domande di variante sono ricevibili solo se presentate e rilasciate telematicamente, altre modalità di inoltro rendono le domande di variante non ricevibili con immediata decadenza.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata al Servizio Territoriale competente come previsto al punto 10. Il Servizio Territoriale competente dovrà procedere alla ricevibilità e le successive fasi istruttorie come al punto 11) e deve trasmettere al beneficiario l'autorizzazione, o il diniego, entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

Le domande di variante devono essere rilasciate entro e non oltre i termini di seguito indicati:

- ✓ il 15 dicembre 2025, la variante di cui al punto 1),
- ✓ il 30 novembre dell'anno da cronoprogramma meno 1 (anno cronoprogramma 2026 entro il 30/11/2025), la variante di cui al punto 2),
- ✓ 30 giorni prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, come da cronoprogramma, (campagna 2025/2026 limite massimo 20/06/2027) la domanda di variante di cui al punto 3).

Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento del contributo richiesto in variante rispetto a quanto richiesto in domanda di sostegno, anche nel caso di approvazione della variante stessa, la differenza del maggior contributo non potrà essere riconosciuta in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Rispetto alle suddette date l'Assessorato dell'Agricoltura può prevedere, tramite le proprie DRA, termini maggiormente restrittivi. Può, inoltre, disporre di non accettare varianti o di prevederne solo talune tipologie.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo paragrafo.

16.1 Iter istruttorio domande di variante del beneficiario

La domanda di variante del beneficiario sarà assoggettata al seguente iter:

1. invio della domanda al Servizio Territoriale competente entro i termini previsti al punto 11;
2. pre-autorizzazione da parte del Servizio Territoriale competente e comunicazione ad entrambe le parti, cedente e cessionario;
3. nel caso in cui la domanda di variante intervenga nella fase successiva del pagamento anticipato, deve essere rilasciata l'appendice di subentro, da parte del cessionario, alla polizza madre, questa

dovrà essere trasmessa Servizio Territoriale competente, con contestuale trasferimento di tutti gli impegni ed obblighi inizialmente assunti dal cedente;

4. trasferimento dei terreni sul fascicolo del cessionario;
5. lavorazione della polizza/appendice di subentro;
6. autorizzazione definitiva al subentro.

La procedura sopra descritta deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della pre-autorizzazione e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 30 novembre dell'anno "n-1" considerando l'anno n quello di scadenza, come da cronoprogramma domanda di sostegno, di presentazione domanda di saldo.

Si precisa che prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il cessionario sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

17. MODIFICHE MINORI

Per "Modifiche Minori" si intendono tutte le variazioni progettuali non comprese nelle varianti di cui al punto 16 che consentono di apportare modifiche all'operazione inizialmente approvata.

La variazione non può comportare una diminuzione\aumento della superficie finanziata dell'operazione.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, ma devono comunque essere registrate sul SIAN entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale e sono verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo. La mancata comunicazione della modifica minore comporta l'inammissibilità delle variazioni.

Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e quindi dell'importo erogabile in sede di saldo.

Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU superiore del 20% non sono ammesse. Qualora riscontrate in sede di controllo finale verrà revocato il contributo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

In fase di accertamento finale, l'Ufficio regionale competente per territorio valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti previsti nel presente paragrafo e di quanto disposto dalle DRA.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che le modifiche rendono il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, il contributo riconducibile alle modifiche non sarà ritenuto ammissibile e la parte di contributo, correlato alle modifiche, verrà revocato con applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 188/2023.

Le modifiche minori devono rispettare, pena la non ammissibilità, le seguenti condizioni e requisiti:

- 1) non devono pregiudicare l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;

- 2) devono essere mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non devono modificare i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Devono considerarsi modifiche minori:

- 1) cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella) rientrante nello stesso range di pendenza;
- 2) varietà;
- 3) forma di allevamento;
- 4) sesto d'impianto, rientrante nello stesso range di materiale vegetale utilizzato.
- 5) Variazioni alle attività da eseguire fermo restando il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi precedenti

Dette modifiche devono essere comunicate, tramite l'applicativo reso disponibile sul portale SIAN, al Servizio Territoriale competente, al massimo entro i termini per la presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, nella superficie - nelle caratteristiche del vigneto impiantato - nel materiale di sostegno utilizzato, rispetto a quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale\totale dell'operazione.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9 tramite procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso al Servizio Territoriale competente entro il termine di 5 giorni da calendario.

18. COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Devono intendersi cause di forza maggiore esclusivamente quelle previste all'art 3 comma 1) e comma 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per quanto previsto con le Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.

La presentazione delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata in due fasi di lavoro, per consentire la produzione di un solo set di documenti da mettere a fattor comune tra più settori:

1. protocollazione guidata, in ambiente Fascicolo sezione 'Circostanze eccezionali', della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate dal suddetto articolo;
2. compilazione e rilascio della comunicazione dalla procedura di compilazione della Domanda di sostegno.

Il Servizio Territoriale competente potrà riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore previsti dalla suddetta normativa unionale. L'esito del riconoscimento della causa invocata dovrà essere comunicato al richiedente entro e non oltre 20 giorni dalla data ricevimento dell'istanza.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE costituisce requisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE non costituisce requisito per la presentazione di richiesta proroga rispetto al cronoprogramma della domanda di sostegno ma solo eventuale, se riconosciuta attinente, esenzione dall'applicazione di sanzioni penali.

19.SUBENTRO PER DECESSO DELL'INTESTATARIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, a valle della comunicazione di circostanze eccezionali di cui al punto 18, un legittimo erede può avanzare richiesta di subentro.

La richiesta va presentata Servizio Territoriale competente che, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario, a mezzo PEC, l'esito dell'istruttoria.

In presenza di domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. - Procedura delle garanzie informatizzate.

L'erede, munito del codice CUAA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno dovrà recarsi presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria. Questo, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'ARGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota ARGEA (Servizio Territoriale) di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attiva la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante dovrà stampare l'appendice di garanzia per la successiva sottoscrizione da parte dell'Ente e del beneficiario subentrante, con firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna direttamente al Servizio Territoriale competente l'originale dell'appendice di subentro entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione. L'Appendice è sottoscritta dagli interessati con firma autografa in originale.

Il Servizio Territoriale competente cura la verifica della presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

Chiede, inoltre, alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquisisce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, il Servizio Territoriale competente con proprio provvedimento dirigenziale provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con PEC.

Gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità rimarranno custodite in ARGEA (Servizio Esecuzione Pagamenti).

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta.

20. DOMANDE DI SOSTEGNO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA

20.1 Attestazione inizio lavori

Per le domande di sostegno ammesse al finanziamento con richiesta del pagamento anticipato, entro e non oltre il termine del **15 marzo 2026 (salvo scadenze più restrittive disposte dalle nelle DRA)**, devono pervenire al Servizio Territoriale competente l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i..

L'attestazione di inizio lavori comunicata al Servizio Territoriale competente che provvederà alla registrazione sul portale SIAN.

20.2 Garanzie fideiussorie ed enti garanti

Il richiedente con domanda di sostegno con pagamento anticipato che ha ricevuto dal Servizio Territoriale competente la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità, ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita garanzia fideiussoria a favore dell'ARGEA.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'ARGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

La procedura è integralmente adottata da ARGEA che, pertanto, non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'ARGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il **15 marzo 2026 (salvo scadenze più restrittive disposte nelle DRA)** direttamente all'Ufficio regionale competente per territorio.

Le polizze dovranno essere sottoscritte dalle parti con firma autografa in originale.

Il Servizio Territoriale competente cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.

Provvede, inoltre, alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie saranno trasmesse in originale all'ARGEA (Servizio Esecuzione Pagamenti) entro il **28 aprile 2026, con il relativo elenco di liquidazione anticipo**, a cura dell'ARGEA (Servizio APC FEAGA/FEAMPA) complete delle rispettive conferme di validità.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Argea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura del Servizio Territoriale competente.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, il Servizio Territoriale competente comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca della Determinazione di concessione, immettendo a sistema i relativi dati.

21. RINUNCIA ALL'AIUTO

Il beneficiario che non intende procedere nell'esecuzione dei lavori, fintanto che la domanda non è stata resa finanziabile, deve inoltrare telematicamente la rinuncia all'aiuto, tramite apposita funzione prevista in ambito SIAN, come utente qualificato, o presso qualunque soggetto abilitato al trattamento delle domande di Ristrutturazione Vigneti (CAA, Libero Professionista).

Nella fase successiva alla finanziabilità, il beneficiario deve comunicare la rinuncia all'aiuto, entro e non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo, tramite PEC, esclusivamente al Servizio Territoriale competente.

In ambedue i suddetti casi, il Servizio Territoriale procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo a sistema l'istanza di rinuncia del produttore.

La revoca dell'aiuto deve essere notificata al beneficiario.

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 18, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso all'accesso dell'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

22. REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Il Servizio Territoriale competente può provvedere alla revoca 'motu proprio' di un atto di concessione (domanda di sostegno) fino all'inserimento dello stesso in un elenco di pagamento di domande di saldo, e comunque non nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo o nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di saldo e la chiusura del collaudo.

Come già rilevato nei precedenti paragrafi, la revoca, successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 18, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In caso di mancata presentazione dell'istanza di rinuncia e della domanda di pagamento, il Servizio Territoriale competente dovrà, immediatamente, notificare all'Azienda il provvedimento di revoca con conseguente attivazione delle procedure di recupero, qualora sia stato percepito un anticipo. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.

23. DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO

23.1 Presentazione domanda

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 2022/127 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, apposita domanda di pagamento a saldo entro il 20 giugno dell'anno del cronoprogramma.

Al beneficiario che presenta la domanda saldo oltre il termine di scadenza come da cronoprogramma fissato in domanda di sostegno al 20/06/2026 o al 20/06/2027 viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno da calendario di ritardo e comunque entro il quinto giorno da calendario successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, in ogni caso la fine dei lavori deve avvenire entro e non oltre il termine del cronoprogramma indicato in domanda. Le domande di saldo, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate con conseguente revoca della concessione del finanziamento.

Per le modalità di presentazione a portale SIAN della domanda di pagamento a saldo, si rimanda al paragrafo 8.1 relativo alla presentazione delle domande.

Copia della domanda di saldo dovrà essere inviata al Servizio Territoriale competente come previsto al punto 11.

Il Servizio Territoriale competente dovrà procedere alla ricevibilità come al punto 12. **A corredo della domanda saldo, il richiedente è tenuto a presentare foto geotaggate comprovante l'ultimazione dei lavori effettuata ai vertici dei nuovi vigneti impiantati.**

Il nuovo vigneto impiantato deve "riportare", sui pali di testata dei suoi vertici, un segnale di distinzione visibile nelle foto geotaggate.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda saldo entro i termini stabiliti comporta la revoca dell'aiuto e qualora erogato un anticipo, l'attivazione delle procedure di recupero dell'indebitato percepito nelle modalità indicate nell'apposito paragrafo dedicato ai recuperi.

Inoltre, verrà applicata l'esclusione dall'intervento settoriale di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Il Servizio Territoriale competente dovrà comunicare, a mezzo PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione del recupero dell'importo percepito come anticipo, se del caso, e della conseguente maggiorazione del 10%, immettendo a sistema i relativi dati.

Si raccomanda la verifica dei dati riportati in domanda di saldo in quanto nessuna correzione potrà essere accettata successivamente al rilascio della stessa.

Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili e la conseguente decadenza del beneficio e revoca della Determinazione di concessione del finanziamento.

23.2 Verifica delle opere realizzate

I controlli in loco vengono effettuati sul 100% delle domande di pagamento a saldo.

A seguito dei collaudi, verrà effettuato l'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno).

Impianti che all'atto del collaudo, anche se parzialmente, saranno difformi, nella superficie, nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) o nell'utilizzo di materiale di sostegno, da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

23.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Argea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.42 del Reg. UE 2022/126, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato, con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 28;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Si raccomanda alle Aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

23.4 Vincoli amministrativi nella fatturazione relative alle spese

Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della tabella dei costi standard e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità alle Amministrazioni competenti di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute, la seguente dicitura "Reg. Ue n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) - OCM Vino RRV campagna 2025/2026".

Se previsto nelle DRA, nelle fatture dovrà essere indicato anche il CUP di progetto.

24. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE

Tutta la documentazione di seguito indicata dovrà essere caricata, mediante upload, all'interno dell'applicativo settoriale tenendo presente che i file dovranno avere estensione ".pdf" ed un massimo di 10Mb per ciascun file.

24.1 Domanda di sostegno\di modifica

Alla domanda di sostegno andrà allegata la seguente documentazione:

- Relazione tecnica dettagliata dell'intervento da realizzare;
- Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività oggetto della

- domanda (impianto da estirpo – nuovo impianto)
- Autocertificazione “domicilio digitale” come da **allegato 6**
- Autocertificazione “consenso dei proprietari”, se del caso, come da **allegato 5**
- Autocertificazione “impegni” come **da allegato 10**

24.2 Domanda di variante di beneficiario - con pagamento anticipato

- Relazione illustrativa
- Appendice di subentro

24.3 Domanda di saldo

Alla domanda di saldo andrà allegata la seguente documentazione

- Relazione tecnica dettagliata dell'intervento realizzato;
- Adeguata documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni preparatorie dell'impianto (scasso, spietramento, livellamento, ecc.) comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella. In alternativa, possono essere inseriti i riferimenti delle fatture delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni, a condizione che ne descrivano la tipologia e l'estensione, caricando le fatture stesse mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i file dovranno avere estensione “*.pdf” ed un massimo di 10Mb, per ciascun file;
- Planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività realizzata della domanda (nuovo impianto). Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;
- Adeguata documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale, in numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati. Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo;
- Fatture del materiale vivaistico caricate mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo caricandole mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i file dovranno avere estensione .pdf ed un massimo di 10Mb, per ciascun file. I riferimenti delle predette fatture debbono essere registrati nell'apposita applicazione informativa;
- Fatture del materiale di sostegno, **in quanto è possibile esclusivamente l'uso di materiale nuovo**, caricandole mediante upload all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i file dovranno avere estensione “*.pdf” ed un massimo di 10Mb, per ciascun file. I riferimenti delle predette fatture debbono essere registrati nell'apposita applicazione informativa;

L'Assessorato dell'Agricoltura integra nelle DRA eventuale documentazione aggiuntiva.

25. VERIFICA DELLE AZIONI EFFETTUATE

I Servizi Territoriale, devono effettuare controlli sull'effettivo svolgimento delle azioni previste nelle tabelle dei costi standard, mediante la verifica della documentazione caricata a sistema o acquisita ad integrazione, come richiamata al paragrafo 24, sul 100% delle domande di pagamento di saldo. La verifica dovrà essere ultimata, con compilazione di Check list, prima del pagamento del saldo. **In caso di accertamento di inadempienze verrà decurtata la superficie coinvolta con riduzione del relativo contributo.**

26. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI

L'ARGEA (Servizio APC FEAGA/FEAMPA), tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo e delle domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto.

I suddetti elenchi vengono trasmessi all'ARGEA (Servizio Esecuzione Pagamenti).

I termini per la presentazione degli elenchi di liquidazione all'ARGEA (Servizio Esecuzione Pagamenti) sono:

- **Entro e non oltre il 30 maggio 2026 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di sostegno con pagamento anticipato, debitamente corredate dalle polizze in originale; per le solo domande finanziate per eventuali scorrimenti di graduatoria il termine ultimo è il 30 luglio 2026**
- **Entro e non oltre il 21 settembre dell'anno da cronoprogramma per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a saldo.**

27. VERIFICA DEL CONTRIBUTO FINANZIATO E DELLA CONGRUITÀ CON LA TABELLA STANDARD DEI COSTI UNITARI

L'intensità del contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti è stabilita nelle DRA e non deve superare il 75%, rispetto a quanto previsto, a seconda delle attività svolte, nella Tabella standard dei costi unitari.

Il Servizio Territoriale competente comparerà la corrispondenza dell'attività eseguita con quella richiesta a sostegno e, conseguentemente, verrà calcolato il contributo spettante in base a quanto previsto dalla tabella standard dei costi unitari.

28. DEFINIZIONE IMPORTO E RECUPERI E PENALITÀ

Per usufruire legittimamente dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

1. In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexis del Dlgs 188/2023 (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:
 - a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
 - b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
 - c) supera il 50%, **non è concesso** alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per tre anni e si procede all'incameramento della fidejussione, i beneficiari che hanno ricevuto l'anticipo e:

- realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata nella misura

superiore al 50%.

- rinunciano o venga loro revocato il contributo concesso;
 - presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre il 5° giorno dal termine stabilito per la sua presentazione;
 - non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.
2. Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno i beneficiari che, non avendo ricevuto l'anticipo del contributo:
- presentano domande di pagamento del saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
 - non presentano la domanda di pagamento del saldo;
 - hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno da calendario successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate

Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

29. SVINCOLO DELLE POLIZZE

L'ARGEA (Servizio Esecuzione Pagamenti) effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del beneficiario.

Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento e previa verifica dell'avvenuto rilascio della certificazione antimafia con esito liberatorio, ove richiesto.

In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

30. CONTROLLI EX-POST – MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Reg. (UE) 2022/126 e del DM n. 410748 del 4 agosto 2023, dalla campagna 2024/2025, l'ARGEA annualmente il controllo post pagamento finale. Detto controllo è finalizzato ad accertare che l'investimento finanziato e pagato resti nella proprietà/conduzione del beneficiario per un periodo di almeno 5 anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale.

Eventuali subentri devono essere richiesti, preventivamente e debitamente motivati, al Servizio Territoriale competente che dovrà valutare e comunicare l'accettazione/diniego.

Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, l'ARGEA non recupera l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo.

La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

L'ARGEA fornisce una funzione, sul portale SIAN, per la presentazione e verifica delle richieste di autorizzazione al subentro.

31. CONDIZIONALITÀ

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti il settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

32. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Con **legge del 29 dicembre 2021, n. 233** è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del D.lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai **fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro**.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le successive Istruzioni operative dell'OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione.

Il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione (**All.5**) in merito alla **conduzione, o non conduzione, di terreni** agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente **iscrizione, o non iscrizione**, sul Fascicolo Aziendale.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta **per i contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia**.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art. 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (All. 1a/1b) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per “**familiari conviventi**” si intende “**chiunque conviva**” (**purché maggiorenne**) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro **trenta giorni** dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di **trenta giorni** dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Decorsi i termini di **trenta giorni dalla richiesta della documentazione antimafia**, l'ARGEA (Sevizio Esecuzione Pagamenti) procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di **particolare complessità**, comunicate dalla Prefettura competente, l'ARGEA (Sevizio Esecuzione Pagamenti) procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di **quarantacinque giorni** dalla comunicazione della Prefettura.

Nei **casi di urgenza**, l'ARGEA (Sevizio Esecuzione Pagamenti) **procede immediatamente** dopo la richiesta tramite BDNA alla Prefettura competente.

Per tutti i casi sopra esposti, le erogazioni devono obbligatoriamente essere disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di **erogazioni disposte sotto condizione risolutiva**, l'autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle **Variazioni degli organi societari**: *“i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011” e smi.*

Il Servizio Territoriale competente, deve acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta della certificazione antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della certificazione antimafia, Il Servizio Territoriale, deve acquisire i dati afferenti all'esito ed aggiornare opportunamente la check list telematica. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

In sede istruttoria telematica delle domande di pagamento, nell'inserimento dei dati nel riquadro dedicato alla certificazione antimafia si dovrà prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione antimafia affinché questa risulti valida per tutto l'esercizio finanziario nel quale dovrà eseguito il pagamento da parte dell'ARGEA (Sevizio Esecuzione Pagamenti).

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per PEC, od altro mezzo ritenuto idoneo dal Servizio Territoriale competente, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura del Servizio Territoriale competente verificare periodicamente, tramite la BDNA, l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti ed aggiornare l'esito antimafia nelle check list telematica.

33. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, ARGEA incentiva l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Informazioni relative al certificato di polizza/contratto di polizza;
- Domanda di sostegno/pagamento/variante;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, istruzioni operative, lettere raccomandate, disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN

Di conseguenza l'Organismo pagatore ARGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

34. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per l'intervento settoriale della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2025/2026 si conclude entro il 15 ottobre 2026.

Tutte le domande con pagamento dell'anticipo non liquidate da ARGEA entro tale termine, risulteranno decadute.

35. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per l'intervento settoriale della Ristrutturazione vigneti è il Servizio Territoriale competente.

Il responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) è L'ARGEA (Servizio APC FEAGA/FEAMPA e Servizio Esecuzione Pagamenti, ciascuno per la propria parte di competenza).

36. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da ARGEA;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'ARGEA, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto. Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

37. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

ARGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2116 ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

A norma dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 2022/2116, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per gli importi garantiti da cauzioni si applica quanto disposto all'articolo n. 56 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/128 in materia di incameramento ed all'articolo n. 28 del regolamento delegato UE n. 2022/127 in materia di svincolo di cauzioni relative agli anticipi.

La procedura di recupero prevede che lo svincolo di una garanzia avvenga a seguito del rimborso dell'importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa unionale.

Se il pagamento dell'indebito percepito, maggiorato del 10%, non viene eseguito entro il termine indicato nella nota di prima richiesta (30 giorni dalla notifica), l'ARGEA (Servizio Esecuzione Pagamenti) avvia immediatamente il procedimento di incameramento della garanzia in virtù di quanto disposto all'articolo n. 56 del Reg. UE n. 2022/128 ed all' articolo n 28 – paragrafo 2) del Reg. UE n. 2022/127.

La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebito percepito può essere interrotta unicamente seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale l'ente competente, nei modi e nei termini di legge.

Le procedure di recupero devono inderogabilmente essere attivate entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle domande di saldo.

Nelle ipotesi in cui non è possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti nelle forme e con le modalità descritte ai paragrafi precedenti, l'ARGEA (Servizio Esecuzione Pagamenti/APC) avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

38. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' ARGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”*.

39. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 *“Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”*.

Le somme giacenti sui conti correnti accessi dagli Organismi Pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesoriери e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

40. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento e del Consiglio del 02 dicembre 2021, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

41. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI

Ai sensi del Decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Si precisa, altresì, che **tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell'anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell'erogazione dell'anticipo stesso.**

42. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati garantisce che il trattamento degli stessi si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento, ARGEA, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali detenuti saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per le finalità e con le modalità illustrate nell'informativa pubblicata sul sito istituzionale www.sardegnaagricoltura.it e sul Portale ARGEA.

Si raccomanda ai soggetti in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'ARGEA all'indirizzo: www.sardegnaagricoltura.it e sul Portale ARGEA.

Il Direttore Generale
Gianni Ibba

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

(Modello per Società - D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Prov. (_) cap _____ in via _____ n° _____
indirizzo PEC _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____ che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____

Data di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

Estremi dell'atto di costituzione _____

Capitale sociale _____

Durata della società _____

Oggetto sociale: _____

Codice fiscale/P.I. _____

Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresi, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

(Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a
in..... il..... residente a
..... Prov. (....) cap.....in via.....n°,
indirizzo PEC

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In qualità didell'impresache la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di.....come segue:

Numero di iscrizione: Data
di iscrizione: Forma
giuridica: Oggetto
sociale: Codice
fiscale/P.I. Sede legale:
.....

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

__I__ sottoscritto/a _____ (cognome e nome)

Nato/a a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____

in qualità
di _____

della Società _____

Indirizzo Pec: _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del D.Lgs 159/2011

di avere i seguenti familiari conviventi (*) di maggiore età:

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	LUOGO NASCITA	LUOGO DI RESIDENZA

Di **NON** avere familiari conviventi (*) di maggiore età.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante (**)

(*) Per “**familiare convivente**” si intende “**chiunque conviva**” con il dichiarante, purché maggiorenne.

(**) La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs 159/2011

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all’autorità giudiziaria.**

AII. 3

Autocertificazione della comunicazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

A (Ente interessato) di _____

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____

nato/a _____ Prov. _____ il _____ residente a
_____ Prov. _____ in via/piazza _____
_____ n.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante ⁽²⁾

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **verrà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(1) Costituiscono cause ostative l'aver in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3,4,5,5ter e art. 10 quater comma 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per i delitti di cui agli artt. 416 *bis* c.p. –associazione di tipo mafioso- o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis; 630 c.p. – sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 309/1990 –associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

(2) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

PROCEDURA PER L'ACCESSO AL PORTALE COME UTENTE QUALIFICATO

Iscrizione

Il processo di 'iscrizione utenti qualificati' (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale AGEA (www.agea.gov.it) abilita gli utenti a svolgere uno o più procedimenti amministrativi relativi ai settori di cui richiede iscrizione.

All'accesso viene presentato un elenco di settori a cui il soggetto potrà richiedere di iscriversi e vengono indicati i requisiti di cui deve essere in possesso per essere autorizzato alla fruizione. In particolare, per la domanda di cui alle presenti Istruzioni Operative, l'utente dovrà selezionare il settore: "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Reg. (UE) n. 1308/2013".

Per le ditte individuali verrà richiesto il codice fiscale e un indirizzo e-mail (utilizzato dall'Amministrazione per tutte le successive comunicazioni).

Per le ditte giuridiche verrà richiesto l'inserimento del codice fiscale del Rappresentante Legale, il codice fiscale della ditta per la quale verrà presentata la dichiarazione e l'indirizzo e-mail.

Attenzione: i dati inseriti devono corrispondere a quelli registrati presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze con i quali verranno confrontati.

N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, non verrà mai richiesto l'inserimento del proprio codice fiscale, poiché il titolare della carta è garantito dal dispositivo stesso.

Con l'inserimento di un **codice captcha** (immagine con numeri che devono essere digitati nell'apposito campo) si conclude la prima fase della richiesta di iscrizione.

All'indirizzo e-mail indicato verrà inviato un link che consentirà l'inserimento della documentazione richiesta dall'Amministrazione per la verifica dei requisiti necessari. Per effettuare l'upload (**solo documenti formato PDF**) selezionare il tasto 'Inserisci'. Si raccomanda di accertarsi della leggibilità dei documenti inseriti prima di completare l'operazione.

I documenti richiesti sono i seguenti:

- a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- b. Tesserino sanitario o certificato di attribuzione della partita IVA

N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, per il servizio di cui trattasi, non viene richiesta la trasmissione di alcun documento.

Al termine della procedura il servizio assegna all'utente un numero progressivo che potrà essere utilizzato per informazioni sullo stato di avanzamento della richiesta, le fasi previste sono:

- approvazione della richiesta di iscrizione da parte dell'Amministrazione
- validazione dei dati anagrafici presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze
- predisposizione dell'utenza e invio del PIN che dovrà essere utilizzato nella fase successiva (il PIN viene trasmesso per posta ordinaria all'indirizzo che risulta presso l'Anagrafe tributaria)

Lo stato di avanzamento di tale processo potrà essere visualizzato tramite un link comunicato via e-mail o tramite il numero verde del SIAN.

Al termine del trattamento della richiesta, verrà inviata una e-mail per comunicare, in caso di esito positivo, come procedere per ottenere le credenziali di accesso al sistema oppure, in caso di esito negativo, il motivo che ha impedito la corretta conclusione delle fasi di verifica e approvazione (es: dati anagrafici non validi, documentazione non completa, ecc.).

Registrazione

Il processo di 'registrazione utenti qualificati' (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale AGEA (www.agea.gov.it)) prevede l'inserimento del codice fiscale e dei seguenti dati:

- a) l'indirizzo di posta elettronica (o la sua riconferma per controllo)
- b) eventuale numero di cellulare (per invio sms)
- c) il PIN (N.B. questo codice non è richiesto per utenti CNS)
- d) il codice captcha (immagine con numeri che devono essere digitati nell'apposito campo)
- e) l'autorizzazione all'accesso dei dati personali

L'indirizzo di posta elettronica è lo stesso dichiarato in fase di Iscrizione ma è possibile modificarlo.

A chiusura del procedimento di registrazione viene inviata una e-mail con le credenziali e le istruzioni per l'autenticazione.

Compilazione e sottoscrizione della domanda da parte dei richiedenti in proprio (utenti qualificati)

Attraverso le credenziali di accesso al portale così ottenute, l'utente qualificato procederà nella compilazione richiesta di sostegno, utilizzando gli specifici servizi esposti nell'area riservata del portale SIAN.

L'accesso all'applicazione per la Compilazione delle domande per l'aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti deve essere effettuato partendo dal portale Sian (sian.it) per passare poi al link ARGEA (nella sezione 'Organismi Pagatori').

Si raccomanda di non effettuare l'accesso diretto all'area riservata del Sian; anche se poi si entra nell'area riservata, con questo percorso l'applicazione per la Compilazione delle domande per l'aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti non è disponibile.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda (il sistema genera un PDF completo di barcode univoco) e procedere alla fase finale di rilascio del documento con l'attribuzione del numero di protocollo ARGEA e relativa data di presentazione. La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di presentazione: CUAA, descrizione azienda, barcode della stampa definitiva, protocollo e data di rilascio.

Per gli utenti in possesso di CNS la fase di rilascio avviene attraverso la sottoscrizione della domanda tramite il dispositivo di firma digitale.

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL/I PROPRIETARIO/COMPROPRIETARI DELLE SUPERFICI OGGETTO DI DOMANDA DI SOSTEGNO ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

SEZIONE A – DATI IDENTIFICATIVI

Dichiarante	Cognome	Nome	codice fiscale	luogo di nascita	data di nascita
1					
	Comune residenza	via	n.	Provincia	CAP

Dichiarante	Cognome	Nome	codice fiscale	luogo di nascita	data di nascita
n					
	Comune residenza	via	n.	Provincia	CAP

SEZIONE B – DICHIARAZIONE e AUTORIZZAZIONE

In relazione alla domanda di sostegno alla ristrutturazione o riconversione dei vigneti presentata dal Signor
(cognome) (nome).....CUAA
..... (in seguito indicato come "richiedente") ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, e
s.m.i

DICHIARA/DICHIARANO

- Di essere proprietario/comproprietari dei terreni sotto indicati oggetto della domanda
- Di avere concesso i terreni oggetto di domanda al sopra indicato richiedente con contratto di _____ (esempio: affitto, comodato, comproprietà, ecc) n. _____ del _____ registrato presso _____ in data _____
- Di essere consapevole/i che gli interventi previsti in domanda per le particelle di proprietà consistono nella realizzazione di un vigneto da Autorizzazioni di Reimpianto secondo le Attività indicate in domanda di Sostegno;
- di essere consapevole/i che gli interventi previsti comportano, da parte del conduttore dei terreni in questione, il rispetto del vincolo di mantenimento della destinazione produttiva degli investimenti previsto dalla regolamentazione comunitaria e dell'Atto regionale;
- Di essere a conoscenza che tale vincolo è della durata di anni 5 a partire dalla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, come stabilito dall'articolo 14 del a Decreto MASAF n. 635206/2024;
- Di essere a conoscenza che la realizzazione degli interventi deve essere conclusa entro la data indicata nel crono programma della domanda e stabilita dalla Determinazione di concessione del sostegno e, comunque, non oltre il termine il 20/06/2027;
- Di essere consapevole/i che in caso di cambio di conduzione tali vincoli si intendono trasferiti al conduttore pro tempore, fino alla scadenza dei vincoli stessi;
- Di essere consapevole che qualora la domanda di pagamento in argomento fosse ritenuta ammissibile all'aiuto, il contributo comunitario previsto verrà erogato al richiedente;
- Di autorizzare il richiedente ad effettuare gli interventi di riconversione e ristrutturazione sulle superfici sotto indicate e richiedere il relativo contributo:

Comune	Sigla Prov.	Sez.	Foglio	Particella	Sub

SEZIONE C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

Il/I dichiarante/i ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza/autorizzano gli interventi di riconversione e ristrutturazione sulle superfici di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

A tal riguardo allega/allegano fotocopia/e del/i proprio/propri documento/i di riconoscimento sotto specificato/i:

Dichiarante	tipo documento	numero	rilasciato da	data rilascio
1				
2				
n				

Data Luogo

FIRME DICHIARANTI

1.

2.

Allegata copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

All. 7

SOPPRESSO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____, codice fiscale _____
in qualità di ^[1] _____, e legale rappresentante della Società ^[2] _____
con sede legale in _____ Via/Piazza _____ Codice Fiscale _____
titolare dell'istanza\domanda n. _____

DICHIARA

che ai fini della ricezione delle comunicazioni relative all'istanza\domanda n. _____
ha eletto domicilio digitale: posta elettronica certificata _____;

- Coincidente con quella inserita nel proprio Fascicolo Aziendale;
- si impegna a mantenere, tale PEC attiva fino alla conclusione dell'istanza\ domanda di aiuto e/o sostituirla con una attiva aggiornando tempestivamente il Fascicolo Aziendale

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

(Timbro della Società e firma leggibile della
persona munita di poteri)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE E RIDUZIONI

		Mq				
Soprt	Superficie totale ammessa al finanziamento dell'operazione	30.000				
	Di cui:					
SB1r	attività (1) richiesta	8.000				
SC1r	attività (2) richiesta	22.000				
			Es. 1	Es. 2	Es. 3	Es. 4
			Mq	Mq	Mq	Mq
Stm	Superficie totale intervento settoriale		26.000	20.000	18.000	14.000
Perc	% non realizzata = $100 - ((Stm * 100) \setminus Soprt)$		13,33	33,33	40,00	53,33
Soprl	Superficie operazione liquidabile		26.000	6.667	3.600	0
SB1m	Superficie attività (1) intervento settoriale		4.000	8.000	8.000	8.000
SB1l	Superficie attività (1) liquidabile		4.000	2.667	1.600	0
SC1m	Superficie attività (2) intervento settoriale		22.000	12.000	10.000	6.000
SC1l	Superficie attività (2) liquidabile		22.000	4000	2000	0

Formule per il calcolo

Superficie operazione liquidabile (Sopr1)

Es. 1: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento non supera il 20%

$$\text{Sopr1} = \text{Stm}$$

Es. 2-3: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento tra il 20% ed il 50%

$$\text{Sopr1} = \text{Stm} - (\text{Stm} * (\text{Perc} * 2) / 100)$$

Es. 4: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento supera il 50%

$$\text{Sopr1} = 0$$

Di seguito si riportano le diverse situazioni sanzionabili

Fattispecie riscontrata	Da restituire o incamerare o erogare	Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	(Realizzato -(% Scostamento*2))	NO
	Se erogato Anticipo: Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2))	
Scostamento >= al 50%	L'aiuto non viene erogato	NO
	Se erogato Anticipo: 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%	3 anni¹
Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%	3 anni¹
Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo		
Domanda di pagamento a saldo (senza aver erogato l'anticipo), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure	L'aiuto concesso non viene erogato	1 anno¹
Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo (senza erogazione di anticipo)		
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO

¹Non applicabile in caso di CFM\CE come dall'art. 17 delle presenti Istruzioni Operative

prot. ARGEA.ALA.0000000 del gg/mm/aaaa

(compilata da)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

nato/a _____ (____) il _____

(comune)

(prov.)

(data)

residente a _____ (____)

(comune)

(prov.)

in Via _____ n. _____

(indirizzo)

(civico)

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

COMUNICAZIONE DI MODIFICHE MINORI

Domanda di sostegno N.: _____

CUAA del richiedente: _____

Denominazione del richiedente: _____

ELENCO DELLE OPERE DA REALIZZARE COME DA DOMANDA DI SOSTEGNO

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE MINORI

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Il presente documento firmato dal richiedente deve essere scansionato e acquisito tramite le funzioni disponibili nel portale SIAN.

Il richiedente dichiara di aver verificato con accuratezza i dati presenti in questa comunicazione, consapevole che tali modifiche dovranno essere riportate nella domanda di saldo, pena il mancato riconoscimento dell'aiuto.

Qualora la presente comunicazione sia stata informatizzata da un Centro di Assistenza Agricola o da un tecnico abilitato, il richiedente si impegna a farla pervenire, entro 5 giorni solari dalla data di registrazione riportata nel frontespizio, agli uffici dell'Amministrazione regionale attenendosi alle modalità da questa indicate.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

In fede

firma del richiedente o del rappresentante legale

Nel caso in cui la comunicazione venga resa per una diversa ubicazione del vigneto da realizzare ed i nuovi terreni non siano di proprietà del richiedente, alla presente deve essere allegato il consenso dei proprietari come da allegato 5.

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, all'ufficio competente via PEC, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE IMPEGNI

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a

.....

nato/ail

.....

codice fiscale (CUAA)nella sua qualità

di titolare/legale

rappresentante dell'Impresa

Vista la Domanda di aiuto n....., presentata per la richiesta di accesso al sostegno previsto

per l'intervento di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla lettera a) articolo 58) del regolamento UE n.2021/2115, e con la quale è stata proposta la realizzazione di un progetto con il termine lavori e presentazione della domanda di saldo entro il.....

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

- a) di aver preso visione e di essere a conoscenza della normativa unionale e nazionale che disciplina l'accesso al sostegno per la ristrutturazione e riconversione vigneti, e di accettare quanto disposto con il Bando regionale e con le Istruzioni operative n ;
- b) di essere a conoscenza che i termini inderogabili, entro i quali deve essere realizzato l'intero progetto nel rispetto di quanto ammesso al finanziamento, e deve essere presentata la relativa domanda di pagamento saldo, sono disposti al.....e che si intende implicita la dichiarazione di essere perfettamente organizzato ed attrezzato a "perfetta regola d'arte" per l'esecuzione del completamento del progetto entro i suddetti termini;
- c) di essere a conoscenza che le date indicate alla lettera b) sono improrogabili e che non sono ammesse proroghe a nessun titolo. Inoltre, trascorsi i termini per la presentazione della domanda di pagamento saldo non potranno essere invocate le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali previste all'art. 3) Regolamento UE n. 2021/2116;
- d) di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei suddetti termini determina la revoca immediata dell'aiuto e, qualora percepito l'anticipo, l'attivazione delle procedure di recupero dell'importo garantito ai sensi all'articolo n. 56 del regolamento UE n. 2022/128 ed all'articolo n 28 – paragrafo 2) del regolamento UE n. 2022/127, (il recupero interessa l'intera somma garantita);

- e) di essere consapevole che in caso di impossibilità alla realizzazione del progetto, deve essere presentata obbligatoriamente l'istanza telematica di rinuncia (eventuali inoltri in modalità diversa renderanno l'istanza non ricevibile);
- f) di essere a conoscenza che le varianti ad un progetto ammesso al sostegno devono essere obbligatoriamente presentate telematicamente ed autorizzate dalla Regione/PA, pena la non ammissibilità della spesa sostenuta riconducibile alla variante, che le spese\azioni sono eleggibili dalla data di presentazione della istanza telematica, e che qualora il progetto non sia realizzato nel rispetto di quanto autorizzato saranno applicate le sanzioni di cui normativa unionale e nazionale vigente.

Data

*Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità vigente del dichiarante, alla struttura regionale competente

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento Ue 2016/279 (GDPR) le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite